



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

PUBBLICA UDIENZA
DEL 20/10/2016

Sent. n. sez.
2633/2016

REGISTRO GENERALE
N.8074/2016

Composta da:

PAOLO ANTONIO BRUNO
SERGIO GORJAN
FRANCESCA MORELLI
ANTONIO SETTEMBRE
LUCA PISTORELLI

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

nei confronti di:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 03/12/2015 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere

FRANCESCA MORELLI

Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO FRATICELLI

che ha concluso per *l'insussistenza del ricorso.*

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano ha riformato la sentenza del Tribunale di Milano di data (omissis) che aveva condannato (omissis) (omissis) alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile in quanto responsabile del reato di cui all'art.612 bis c.p.commessso in danno di (omissis) (omissis) riqualificando i fatti ai sensi degli artt.594, 612, 582 e 581 c.p.e dichiarando estinti i reati per intervenuta remissione di querela.

1.1. In particolare, la Corte di merito ha ritenuto che la vicenda, nella narrazione a volte stentata e contraddittoria della parte offesa, non sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art.612 bis c.p.sia sotto il profilo delle condotte persecutorie che dell'evento.

Si afferma che, pur se vi è prova di litigi anche molto accesi che determinarono l'intervento delle forze dell'ordine, non è dimostrato che tali condotte fossero avvinte da un unico contesto persecutorio e fossero accomunate dall'intento di provocare uno dei danni previsti dalla norma.

La (omissis) infatti, riprendeva la relazione affettiva con l'imputato dopo ogni litigio e non risulta che fosse affetta da ansia, da fondato timore per la propria incolumità o costretta a mutare le abitudini di vita, non potendo essere ricondotta in tale ambito la decisione di cancellare il proprio profilo da un social network.

2. Propone tempestivo ricorso il difensore e procuratore speciale della parte civile.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in ordine alla declaratoria di estinzione dei reati per remissione di querela quando, in realtà, l'atto di remissione prodotto nel processo atteneva ai fatti avvenuti il (omissis) e non a tutti gli altri episodi di violenza addebitati all'imputato.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica dei fatti.

Si sottolinea che le condotte aggressive, di tipo fisico e verbale, in danno della (omissis) furono reiterate e la costrinsero a cancellare il proprio profilo da un social network, evento che deve essere considerato significativo di un cambiamento delle abitudini di vita a cui la parte lesa venne costretta in ragione della condotta dell'imputato.

Si sottolinea che (omissis) era già stato condannato per il reato di atti persecutori in danno della (omissis) tanto è vero che il Tribunale aveva disposto un aumento di pena a titolo di continuazione sulla pena precedentemente irrogata con sentenza definitiva, e che è pendente un altro processo per fatti analoghi commessi anche in epoca successiva a quelli per cui si procede.



Da un lato, quindi, l'evento del reato è dimostrato dalla situazione di totale soggezione della parte offesa, caratterizzata da sentimenti di esasperazione e profonda prostrazione; dall'altro, l'elemento soggettivo è configurabile in termini di dolo generico, che risulta integrato dalla volontà di porre in essere le molestie e le minacce nella consapevolezza dell'idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

3. Il difensore dell'imputato ha presentato una memoria in data 30.9.16, in cui ripercorre lo svolgimento dei due gradi di giudizio di merito e sostiene che il perdurare della relazione sentimentale fra la parte offesa e l'imputato anche dopo i processi a suo carico, per violazione dell'art.612 bis c.p., e le carcerazioni subite è incompatibile con una situazione di grave e perdurante ansia e paura in capo alla (omissis)

3.1. In replica ai motivi di ricorso della parte civile, si osserva che la Corte d'Appello ha dichiarato estinti per remissione di querela i reati di ingiurie, minacce, percosse e lesioni non già per avere erroneamente esteso gli effetti dell'atto di remissione di querela dell'(omissis) ma in quanto ha ritenuto provati solo i fatti indicati nell'atto di querela del (omissis) fra tutti quelli indicati nell'imputazione.

Si precisa, inoltre, che imputato e parte offesa convivono dal (omissis) e che il procedimento attualmente pendente nei confronti del (omissis) non è per atti persecutori ma per minaccia grave e si è concluso in primo grado con l'inflizione della sola multa.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo.

La Corte d'Appello ha riqualificato i fatti ritenendo integrate le diverse fattispecie di cui agli artt. 594, 612, 582 e 581 c.p. e dichiarando estinti i reati in virtù della remissione di querela prodotta all'udienza del 9.12.14.

La remissione di querela è quella intervenuta il (omissis) (il relativo verbale è allegato al ricorso della parte civile) e si riferisce esclusivamente ai fatti denunciati il (omissis) presso la Stazione dei Carabinieri di (omissis)

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell'imputato nella memoria sopra citata, secondo cui la Corte d'Appello avrebbe dichiarato l'estinzione dei reati per remissione di querela ritenendo vi fosse prova soltanto dei fatti denunciati come accaduti il (omissis) va evidenziato che nella motivazione della sentenza impugnata



(pagine 3 e 4) si fa chiaro riferimento ad una molteplicità di episodi diversi ed ulteriori oltre a quello occorso nel (omissis) , avvenuti nel (omissis) dello stesso anno e nel (omissis) .

Erroneamente, quindi, vi è stata pronuncia di non doversi procedere per essere i reati estinti per remissione di querela con riferimento ai fatti ritenuti accertati e diversi da quelli di cui alla querela del (omissis)

Limitatamente a tale punto la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, così come disposto dall'art.622 c.p.p.

2. Il secondo motivo di appello è, invece, infondato.

Sotto il profilo oggettivo, va rammentato che, ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti dall'art. 612 bis cod. pen. (in tal senso Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015 Rv. 265231 e giurisprudenza conforme).

La sentenza d'appello esclude, in termini logici e traendo tale convinzione dal fatto che la parte offesa abbia sempre ripreso la relazione sentimentale con l'imputato, che la (omissis) fosse affetta da grave stato di ansia o da fondato timore per la propria incolumità e legittimamente nega che, in tale contesto, l'aver cancellato il profilo da un social network abbia integrato un cambiamento delle proprie abitudini di vita, tenuto conto anche della vasta gamma di social network a cui è possibile aderire e della reversibilità della scelta di esclusione.


Nè si può ritenere che la condanna precedentemente inflitta al ricorrente per fatti analoghi commessi in danno della stessa parte lesa o eventuali processi tuttora pendenti (peraltro contestati nella memoria prodotta dalla difesa dell'imputato e, comunque, il cui oggetto non è stato provato da nessuna delle parti, sicché alcun valore può esservi attribuito in questa sede) possano avere l'effetto di integrare una prova carente.

In difetto dell'elemento oggettivo del reato appare ultronea qualunque considerazione in tema di dolo.

3. La natura dei reati impone particolari cautele nella diffusione del presente provvedimento, per il cui caso si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti al giudice civile competente per valore



in grado di appello.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03.

Così deciso il 20 ottobre 2016

Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Il Consigliere estensore
Francesca Morelli

